

Home > [Codice Civile](#)

## CODICE CIVILE

INDICE	TESTO
Precedente	Successivo

### LIBRO V - DEL LAVORO

#### Titolo II - Del lavoro nell'impresa

##### **Art. 2082 - Imprenditore (1).**

È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi .

*1. Per quanto riguarda le imprese editrici vedi l'art. 1, primo comma, L. 5 agosto 1981, n. 416 e la L. 25 febbraio 1987, n. 67.*

##### **Art. 2083 - Piccoli imprenditori.**

Sono piccoli imprenditori (1) i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2).

*1. Vedi l'art. 10, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).*

*2. Vedi la L. 8 agosto 1985, n. 443, sull'artigianato, la L. 5 ottobre 1991, n. 317, recante provvidenze per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese e l'art. 21, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.. I piccoli imprenditori di cui al presente articolo sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.*

##### **Art. 2084 - Condizioni per l'esercizio dell'impresa.**

La legge determina le categorie d'impresa il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.

Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie d'impresa sono stabilite dalla legge [e dalle

*corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

### **Art. 2085 - Indirizzo della produzione.**

Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge [e dalle norme corporative] (1).

La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese .

*1. Le norme corporative sono state abrogate quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

### **Art. 2086 - Direzione e gerarchia nell'impresa .**

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori .

### **Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro (1).**

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro .

*1. Per l'igiene del lavoro, vedi il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. Per la prevenzione degli infortuni, vedi il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. Per la tutela della libertà e dignità dei lavoratori e della libertà sindacale vedi la L. 20 maggio 1970, n. 300, c.d. statuto dei lavoratori.*

### **Art. 2088 - Responsabilità dell'imprenditore (1).**

L'imprenditore deve uniformarsi nell'esercizio dell'impresa ai principi dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano, e risponde verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità della legge e delle norme corporative .

*1. Il presente articolo deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

### **Art. 2089 - Inosservanza degli obblighi dell'imprenditore (1).**

Se l'imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all'economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all'imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d'appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perché promuova eventualmente i provvedimenti

*R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

### **Art. 2090 - Procedimento (1).**

Il presidente della magistratura del lavoro, ricevuta l'istanza del pubblico ministero, fissa il giorno per la comparizione dell'imprenditore e assegna un termine entro il quale egli deve presentare le sue deduzioni.

La magistratura del lavoro decide in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imprenditore. Può anche, prima di decidere, sentire l'associazione professionale alla quale appartiene l'imprenditore, assumere le informazioni e compiere le indagini che ritiene necessarie.

Contro la sentenza della magistratura del lavoro l'imprenditore e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione a norma dell'articolo 426 del codice di procedura civile.

*1. Il presente articolo deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

### **Art. 2091 - Sanzioni (1).**

La magistratura del lavoro, se accerta che l'inosservanza perdura, fissa un termine entro il quale l'imprenditore deve uniformarsi agli obblighi suddetti.

Qualora l'imprenditore non vi ottemperi nel termine fissato, la magistratura del lavoro può ordinare la sospensione dell'esercizio dell'impresa o, se la sospensione è tale da recare pregiudizio all'economia nazionale, può nominare un amministratore che assuma la gestione dell'impresa, scegliendolo fra le persone designate dall'imprenditore, se riconosciute idonee, e determinandone i poteri e la durata.

Se si tratta di società, la magistratura del lavoro, anziché nominare un amministratore, può assegnare un termine entro il quale la società deve provvedere a sostituire gli amministratori in carica con altre persone riconosciute idonee.

*1. Il presente articolo deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

### **Art. 2092 - Sanzioni previste da leggi speciali (1).**

Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano nei casi in cui per le trasgressioni commesse dall'imprenditore le leggi speciali prevedono particolari sanzioni a di lui carico .

*1. Il presente articolo deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali (1).

Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate (1).

Sono salve le diverse disposizioni della legge .

*1. Per la soppressione dell'ordinamento corporativo, vedi il R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721, per la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, vedi il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

### **Art. 2094 - Prestatore di lavoro subordinato.**

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

### **Art. 2095 - Categorie dei prestatori di lavoro .**

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai (1)(3).

Le leggi speciali [e le norme corporative] (2), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie .

*1. Comma così sostituito dall'art. 1, L. 13 maggio 1985, n. 190, recante il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi.*

*2. Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

*3. L'art. 2 della L. 13 maggio 1985, n. 190 così dispone: «La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa. Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati».*

### **Art. 2096 - Assunzione in prova (1).**

Salvo diversa disposizione [delle norme corporative] (2), l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto [c.c. 1350, n. 13, 2241, 2725].

L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza l'obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine (3).

Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro .

2. Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

3. La Corte costituzionale, con sentenza 16-22 dicembre 1980, n. 189 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1980, n. 357), ha dichiarato, fra l'altro l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennità di anzianità di cui agli artt. 2120 e 2121 c.c., al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo medesimo di prova.

### **Art. 2097 - Durata del contratto di lavoro (1).**

Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto.

In quest'ultimo caso l'apposizione del termine è priva di effetto, se è fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato.

Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine e non risulta una contraria volontà delle parti, il contratto si considera a tempo indeterminato.

Salvo diversa disposizione delle norme corporative se il contratto di lavoro è stato stipulato per una durata superiore a cinque anni, o a dieci se si tratta di dirigenti, il prestatore di lavoro può recedere da esso trascorso il quinquennio o il decennio, osservata la disposizione dell'articolo 2118 .

1. Articolo abrogato dall'art. 9, L. 18 aprile 1962, n. 230, recante disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

### **Art. 2098 - Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro.**

Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro (1) può essere annullato, salva l'applicazione delle sanzioni penali.

La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denuncia dell'ufficio di collocamento, entro un anno dalla data dell'assunzione del prestatore di lavoro.

1. In materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati vedi la L. 29 aprile 1949, n. 264. Vedi, anche, gli artt. 33 e 34, L. 20 maggio 1970, n. 300 c.d. statuto dei lavoratori, e la L. 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.

### **Art. 2099 - Retribuzione .**

La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata [dalle norme corporative] (1), con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.

In mancanza di [norme corporative o di] accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice [, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali] (1).

Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura .

----

### **Art. 2100 - Obbligatorietà del cottimo.**

Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe (1).

*1. Comma abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

### **Art. 2101 - Tariffe di cottimo.**

Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento (1).

Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito dalle norme corporative (1).

L'imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.

*1. Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

### **Art. 2102 - Partecipazione agli utili.**

Se [le norme corporative o] (1) la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.

*1. Le norme corporative sono abrogate, quali fonti di diritto, effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

### **Art. 2103 - Prestazione del lavoro (1).**

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

nella medesima categoria legale.

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.

*1. Articolo sostituito dall'art. 13, L. 20 maggio 1970, n. 300. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015. Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 era il seguente: «Mansioni del lavoratore. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio-9 marzo 1989, n. 103 (Gazz. Uff. 15 marzo 1989, n. 11 - Prima serie speciale), aveva dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità, in riferimento all'art. 41 Cost.*

#### **Art. 2104 - Diligenza del prestatore di lavoro.**

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite

**Art. 2105 - Obbligo di fedeltà.**

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

**Art. 2106 - Sanzioni disciplinari.**

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione [e in conformità delle norme corporative] (1).

*1. Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

**Art. 2107 - Orario di lavoro.**

La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali (2) [o dalle norme corporative] (1).

*1. Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

*2. Per quanto riguarda i limiti di durata delle prestazioni di lavoro per i dipendenti delle aziende industriali e commerciali vedi il R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692; il R.D. 10 settembre 1923, n. 1955; il R.D. 10 settembre 1923, n. 1956; il R.D. 10 settembre 1923, n. 1957; il R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657; e la L. 23 ottobre 1962, n. 1554. Per quanto riguarda il riposo festivo, vedi la L. 22 febbraio 1934, n. 370, il D.P.R. 23 ottobre 1961, n. 1660.*

**Art. 2108 - Lavoro straordinario e notturno.**

In caso di prolungamento dell'orario normale [c.c. 2099], il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.

Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno (2).

I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge [o dalle norme corporative] [c.c. 2107, 2751, n. 4](1).

*1. Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

*2. Per quanto riguarda i limiti di durata delle prestazioni di lavoro per i dipendenti delle aziende industriali e commerciali vedi il R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692; il R.D. 10 settembre 1923, n. 1955; il R.D. 10 settembre 1923, n. 1956; il R.D. 10 settembre 1923, n. 1957; il R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657; e la L. 23 ottobre 1962, n. 1554. Per quanto riguarda il riposo festivo, vedi la L. 22 febbraio 1934, n. 370, e il D.P.R. 23 ottobre 1961, n. 1660. Per quanto riguarda il lavoro notturno vedi la L. 22 marzo 1908, n. 105; il R.D. 28 giugno 1908, n. 432 nonché la L. 17 ottobre 1967, n. 977, per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.*



Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.

Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio<sup>(1)</sup>, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge [, dalle norme corporative] (2), dagli usi o secondo equità.

L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'articolo 2118 .

*1. La Corte costituzionale, con sentenza 7-10 maggio 1963, n. 66 (Gazz. Uff. 18 maggio 1963, n. 132), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma limitatamente all'inciso: «dopo un anno di ininterrotto servizio», in riferimento all'art. 36, terzo comma, Cost.*

*2. Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

*3. La Corte costituzionale, con sentenza 16-22 dicembre 1980, n. 189 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1980, n. 357), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo. La stessa Corte, con sentenza 16-30 dicembre 1987, n. 616 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1988, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.*

*4. In tema di riposo vedi la L. 22 febbraio 1934, n. 370; gli artt. 7, 8, 9 e 10, L. 2 aprile 1958, n. 339, per la tutela del lavoro domestico; nonché l'art. 5, L. 18 aprile 1962, n. 230, recante disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.*

### **Art. 2110 - Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio .**

In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] (1) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali (2) [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità.

Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità .

Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio.

*1. Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

*2. Per la tutela delle lavoratrici madri vedi la L. 30 dicembre 1971, n. 1204 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026; sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro vedi la L. 9 dicembre 1977, n. 903. Per la prevenzione degli infortuni, vedi il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; e il D.M. 12 settembre 1958 (Gazz. Uff. 9 ottobre 1958, n. 244).*

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro [salvo diverse disposizioni delle norme corporative] (1).

In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente (2).

*1. Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

*2. Vedi l'art. 13, L. 28 febbraio 1987, n. 56 sull'organizzazione del mercato del lavoro.*

### **Art. 2112 - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda (2).**

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento (1) .

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (3).

*1. Comma così sostituito dall'art. 32, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Lo stesso articolo 32 ha, inoltre, disposto che restano fermi i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee in materia. Il testo del presente comma in vigore prima della suddetta modifica era il seguente: «Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto*

come caso di trasferimento e non consente nel trasferimento la propria rinuncia.

2. Articolo prima modificato dall'art. 47, L. 29 dicembre 1990, n. 428 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2001, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto. Il testo in vigore fino a tale data così disponeva: «Trasferimento dell'azienda. In caso di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda».

3. Comma aggiunto dall'art. 32, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'art. 9, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. n. 251 del 2004 era il seguente: «Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 1676».

### **Art. 2113 - Rinunzie e transazioni (1)(2)**

Le rinunzie e le transazioni [c.c. 1965, 1966], che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide (3).

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima (3).

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà (3).

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile (4).

1. Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 11 agosto 1973, n. 533, che disciplina le controversie individuali di lavoro e le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

2. Vedi il D.M. 19 gennaio 1974 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1974, n. 25), recante disposizioni per i canoni di affitto di fondi rustici; gli artt. da 8 a 15, L. 3 maggio 1982, n. 203, per i canoni agrari.

3. Vedi, anche, gli artt. 11 e 12, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

4. Comma così modificato dall'art. 31, comma 7, L. 4 novembre 2010, n. 183. Il presente comma era stato modificato dall'art. 7, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 10 novembre 2014, n. 162). Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 183/2010 era il seguente: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile.».

### **Art. 2114 - Previdenza ed assistenza obbligatorie (2).**

Le leggi speciali (3) [e le norme corporative] (1) determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative (4).

1. Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta

3. La legislazione in materia di assicurazioni sociali è molto vasta. A titolo orientativo si vedano principalmente: In materia di previdenza sociale: il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, il R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636. In materia di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria: il R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, la L. 29 aprile 1949, n. 264 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. 24 ottobre 1955, n. 1323, nonché il D.L. 14 luglio 1978, n. 367. In materia di assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti: R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, la L. 4 aprile 1952, n. 218, e le relative norme di attuazione e coordinamento approvate con D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 nonché la L. 21 luglio 1965, n. 903 che istituisce l'anagrafe dei pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. In materia di assicurazione, contro le malattie: la L. 11 gennaio 1943, n. 138, il D.Lgs.Lgt. 19 aprile 1946, n. 213, il D.Lgs.C.P.S. 31 ottobre 1947, n. 1304, la L. 19 febbraio 1951, n. 74. In materia di assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi: il R.D. 7 giugno 1928, n. 1343, e la L. 28 febbraio 1953, n. 86. In materia di assegni familiari: il D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.

4. I reati previsti dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda la assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, sono esclusi dalla depenalizzazione, ai sensi dell'art. 34, L. 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale. Vedi, però, gli articoli 35, 36 e 37 dello stesso provvedimento ed il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 che modifica la disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

### **Art. 2115 - Contribuzioni.**

Salvo diverse disposizioni della legge [o delle norme corporative] (1), l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali (2) alle istituzioni di previdenza e di assistenza .

L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.

È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.

1. Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

2. Per quanto riguarda le contribuzioni per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti vedi principalmente la L. 4 aprile 1952, n. 218 e le norme di attuazione e di coordinamento approvate con D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nonché la L. 12 agosto 1962, n. 1338, la L. 21 luglio 1965, n. 903, che istituisce l'anagrafe dei pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

### **Art. 2116 - Prestazioni.**

Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative] (1).

Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.

1. Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.

#### Par. 4 - Dell'estinzione del rapporto di lavoro

##### **Art. 2118 - Recesso dal contratto a tempo indeterminato .**

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità .

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro .

*1. Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

##### **Art. 2119 - Recesso per giusta causa (1).**

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato (2), o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda (3).

*1. Vedi, in materia di licenziamento di lavoratori la L. 9 gennaio 1963, n. 7, e la L. 15 luglio 1966, n. 604.*

*2. Per quanto riguarda i dirigenti amministrativi e tecnici vedi l'art. 4, L. 18 aprile 1962, n. 230, che disciplina il contratto di lavoro a tempo determinato.*

*3. Vedi l'art. 194, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) nonché l'art. 3, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, recante il regolamento di esecuzione della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.*

##### **Art. 2120 - Disciplina del trattamento di fine rapporto (1).**

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente,

rimborso spese .

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro .

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta .

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile (2).

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione .

*1. Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 29 maggio 1982, n. 297, recante disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.*

*2. La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo-5 aprile 1991, n. 142 (Gazz. Uff. 10 aprile 1991, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'ottavo comma, lett. b) dell'art. 2120 c.c., come novellato dall'art. 1, L. 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto "in itinere" comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettività.*

#### **Art. 2121 - Computo dell'indennità di mancato preavviso (1)(2).**

quanto e corrisposto a titolo di rimborso spese.

Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro .

*1. Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 29 maggio 1982, n. 297, recante disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.*

*2. Per gli impiegati privati vedi la L. 18 dicembre 1960, n. 1561, relativa all'indennità di anzianità.*

### **Art. 2122 - Indennità in caso di morte.**

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado .

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima (1).

È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità (2).

*1. La Corte costituzionale, con sentenza 13-19 gennaio 1972, n. 8 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1972, n. 23), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennità di cui allo stesso articolo.*

*2. Vedi l'art. 12, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, di approvazione del testo unico sulle successioni e donazioni.*

### **Art. 2123 - Forme di previdenza.**

Salvo patto contrario, l'imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli articoli 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi.

Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto.

### **Art. 2124 - Certificato di lavoro.**

Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.

### **Art. 2125 - Patto di non concorrenza.**

favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.

#### **Art. 2126 - Prestazione di fatto con violazione di legge .**

La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione , salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

#### **Art. 2127 - Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo.**

È vietato all'imprenditore di affidare ai propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.

In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati (1).

*1. In materia d'intermediazione nelle prestazioni di lavoro e per la disciplina dell'impiego di mano d'opera, vedi la L. 23 ottobre 1960, n. 1369; il D.P.R. 22 novembre 1961, n. 1192, nonché il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, di approvazione del capitolato d'appalto per le opere pubbliche.*

#### **Art. 2128 - Lavoro a domicilio (1).**

Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

*1. Sulla tutela del lavoro a domicilio vedi la L. 18 dicembre 1973, n. 877.*

#### **Art. 2129 - Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici (1).**

Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge .

*1. Per quanto riguarda gli impiegati civili dello Stato, vedi il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le relative norme di esecuzione approvate con D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e con D.P.R. 30 aprile 1958, n. 571.*

#### **Art. 2130 - Durata del tirocinio.**

Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti [dalle norme corporative o] (1) dagli usi (2)(3).

*1. Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*



*esecuzione approvato con il D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668, la L. 21 dicembre 1978, n. 845.*

#### **Art. 2131 - Retribuzione.**

La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo.

#### **Art. 2132 - Istruzione professionale.**

L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.

#### **Art. 2133 - Attestato di tirocinio.**

Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non è obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto.

#### **Art. 2134 - Norme applicabili al tirocinio.**

Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali [o da norme corporative] (1)(2).

*1. Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

*2. Vedi, anche, l'art. 2, L. 5 dicembre 1985, n. 730, sulla disciplina dell'agriturismo.*

#### **Art. 2135 - Imprenditore agricolo (1)(2)(3).**

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge .

*1. Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione del suddetto D.Lgs. n. 228 del 2001, era il seguente: «Imprenditore agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si*

2. Il comma 2 dell'art. 1 D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha disposto che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Vedi, anche, il comma 423 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. In precedenza l'art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, aveva disposto che fossero imprenditori agricoli anche gli esercenti attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola. Gli imprenditori agricoli sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558. Il comma 5 dell'art. 2, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, ha equiparato l'imprenditore agricolo all'imprenditore ittico, fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge.

3. Vedi, gli artt. da 8 a 15, L. 3 maggio 1982, n. 203, in materia di contratti agrari. Vedi, inoltre, per gli imprenditori agricoli professionali e per le società agricole, gli articoli 1 e 2, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e, per la conduzione zootecnica delle alpi, denominata «apicoltura», gli artt. 2, 3 e 9, L. 24 dicembre 2004, n. 313.

### **Art. 2136 - Inapplicabilità delle norme sulla registrazione.**

Le norme relative alla iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto è disposto dall'articolo 2200.

### **Art. 2137 - Responsabilità dell'imprenditore agricolo.**

L'imprenditore, anche se esercita l'impresa sul fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge [e dalle norme corporative] (1) concernenti l'esercizio dell'agricoltura.

1. *Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

### **Art. 2138 - Dirigenti e fattori di campagna.**

I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati [dalle norme corporative e, in mancanza] (1), dagli usi (2).

1. *Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

2. *I reati previsti dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, sono esclusi dalla depenalizzazione, ai sensi dell'art. 34, L. 24 novembre 1981, n. 689. Vedi, però, gli articoli 35, 36 e 37 dello stesso provvedimento. Inoltre, i reati previsti dagli artt. 53 e 54, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono stati depenalizzati per effetto dell'art. 1, lett. d), L. 28 dicembre 1993, n. 561, che ha trasformato alcuni reati minori in illeciti amministrativi.*

### **Art. 2139 - Scambio di mano d'opera o di servizi.**

Tra piccoli imprenditori agricoli (1) è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi (2).

1. *Vedi l'art. 12, L. 29 aprile 1949, n. 264 sull'avviamento al lavoro e l'assistenza dei lavoratori disoccupati.*

2. *Vedi gli artt. 33 e 34, L. 20 maggio 1970, n. 300 relativo allo statuto dei lavoratori.*

Le convenzioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi.

1. Articolo abrogato dall'art. 205, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

### **Art. 2141 - Nozione (3).**

Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro , in proprio e quale capo di una famiglia colonica , si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà (2) i prodotti e gli utili. E' valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse .

1. A norma dell'art. 3, L. 15 settembre 1964, n. 756, in materia di contratti agrari, è vietata la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria.

2. Per quanto riguarda la misura della percentuale della ripartizione dei prodotti tra concedente e mezzadro, vedi l'art. 4, L. 15 settembre 1964, n. 756, in materia di contratti agrari.

3. Per quanto riguarda la disciplina e la proroga dei contratti agrari, vedi il D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 157; il D.Lgs.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273; la L. 25 giugno 1949, n. 353; la L. 16 giugno 1951, n. 435; la L. 11 luglio 1952, n. 765; e la L. 28 marzo 1957, n. 244. Per quanto riguarda la disciplina dei contratti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione, vedi il D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 311 e le norme di applicazione approvate con il D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1945, n. 639; il D.Lgs.C.P.S. 27 maggio 1947, n. 495 e gli artt. 8-11, L. 26 maggio 1965, n. 590. Per la conversione in affitto dei contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria vedi gli artt. da 25 a 38, L. 3 maggio 1982, n. 203, nonché la L. 4 agosto 1948, n. 1094 e la L. 15 luglio 1950, n. 505, in materia di proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e di compartecipazione agraria.

### **Art. 2142 - Famiglia colonica (1).**

La composizione della famiglia colonica [c.c. 846] non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione e di riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio [c.c. 250](2). La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico .

1. L'art. 1, comma 11, L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha disposto che nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrano, siano sostituite dalla seguente: «figli». Successivamente l'art. 105, comma 3, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto che le parole «figli naturali», ove presenti, in tutta la legislazione vigente, siano sostituite dalle parole «figli nati fuori del matrimonio».

2. Vedi l'art. 7, L. 15 settembre 1964, n. 756, in materia di contratti agrari, il quale consente ora la modifica della composizione della famiglia colonica senza il consenso del concedente.

### **Art. 2143 - Mezzadria a tempo indeterminato (1).**

La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata di un anno agrario, [salvo diverse disposizioni delle norme corporative] (2), e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati [dalle norme corporative] (2), dalla convenzione o dagli usi (3).

1. L'art. 5-ter, D.L. 5 luglio 1971, n. 432 convertito, con modificazioni, in L. 4 agosto 1971, n. 592, concernente interventi in favore dell'agricoltura, così dispone: «I contratti di tipo mezzadrile instaurati di fatto in data posteriore all'entrata in vigore della L. 15 settembre 1964, n. 756, sono assoggettati alla proroga legale di cui all'art. 1 della stessa legge. È inoperante ogni

2. *Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

3. *In virtù dell'art. 14, L. 15 settembre 1964, n. 756, in materia di contratti agrari, i contratti di mezzadria in corso alla data del 23 settembre 1964, di entrata in vigore della legge stessa, sono prorogati fino a nuova disposizione.*

### **Art. 2144 - Mezzadria a tempo determinato (1).**

La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.

Se non è comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno (2).

1. *L'art. 5-ter, D.L. 5 luglio 1971, n. 432, convertito, con modificazioni, in L. 4 agosto 1971, n. 592, recante interventi in favore dell'agricoltura, così dispone: «I contratti di tipo mezzadrile instaurati di fatto in data posteriore all'entrata in vigore della L. 15 settembre 1964, n. 756, sono assoggettati alla proroga legale di cui all'art. 1 della stessa legge. È inoperante ogni precedente adesione del mezzadro al rilascio del fondo a seguito della eccepita nullità del contratto, sempre che il rapporto sia ancora di fatto esistente al momento della entrata in vigore del presente decreto».*

2. *In virtù dell'art. 14, L. 15 settembre 1964, n. 756, in materia di contratti agrari, i contratti di mezzadria in corso alla data del 23 settembre 1964, di entrata in vigore della legge stessa, sono prorogati fino a nuova disposizione.*

### **Art. 2145 - Diritti ed obblighi del concedente.**

Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica.

La direzione dell'impresa spetta al concedente (1), il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.

1. *A norma dell'art. 6, L. 15 settembre 1964, n. 756, in materia di contratti agrari, il mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell'impresa.*

### **Art. 2146 - Conferimento delle scorte.**

Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione [delle norme corporative] (1), della convenzione o degli usi.

Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti (2).

1. *Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

2. *Per quanto riguarda la ripartizione delle scorte vive nei contratti di mezzadria vedi la L. 29 maggio 1956, n. 500.*

### **Art. 2147 - Obblighi del mezzadro.**

Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente (2) e le necessità della

La carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni [dette norme corporative] (1), della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.

*1. Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

*2. A norma dell'art. 3, L. 15 settembre 1964, n. 756, in materia di contratti agrari, è vietata la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria a decorrere dal 23 settembre 1964, data di entrata in vigore della legge stessa.*

### **Art. 2148 - Obblighi di residenza e di custodia.**

Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica.

Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia, e non può, senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.

### **Art. 2149 - Divieto di subconcessione (1).**

Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente .

*1. Vedi il D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 156, sul divieto di contratti di subaffitto dei fondi rustici.*

### **Art. 2150 - Rappresentanza della famiglia colonica .**

Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica .

Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia .

### **Art. 2151 - Spese per la coltivazione (2).**

Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, escluse quelle per la mano d'opera previste dall'articolo 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente [le norme corporative] (1), la convenzione o gli usi.

Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell'anno agrario in corso (3), le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelievo sui prodotti e sugli utili.

*1. Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

*2. Vedi l'art. 5, L. 15 settembre 1964, n. 756, in materia di contratti agrari.*

**Art. 2152 - Miglioramenti.**

Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.

La misura del compenso, se non è stabilita [dalle norme corporative] (1) dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, [sentite, ove occorra, le associazioni professionali] (1) e tenuto conto dell'eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro (2).

*1. Gli incisi sono stati abrogati, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

*2. Vedi l'art. 8, L. 15 settembre 1964, n. 756, in materia di contratti agrari.*

**Art. 2153 - Riparazioni di piccola manutenzione.**

Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative] (1), della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono.

*1. Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

**Art. 2154 - Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica.**

Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro, per scarsità del raccolto a lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni alimentari della famiglia colonica, e questa non è in grado di provvedervi, il concedente deve somministrare senza interesse il necessario per il mantenimento della famiglia colonica, salvo rivalsa mediante prelevamento sulla parte dei prodotti e degli utili spettanti al mezzadro.

Il giudice, con riguardo alle circostanze, può disporre il rimborso rateale.

**Art. 2155 - Raccolta e divisione dei prodotti.**

Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.

I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti (2).

Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative] (1), della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.

*1. Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

*2. Per la ripartizione dei prodotti nella mezzadria vedi l'art. 4, L. 15 settembre 1964, n. 756, in materia di contratti agrari.*

La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato.

La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.

*1. Per la vendita dei prodotti nella mezzadria vedi l'art. 4, L. 15 settembre 1964, n. 756, in materia di contratti agrari.*

#### **Art. 2157 - Diritto di preferenza del concedente.**

Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente.

#### **Art. 2158 - Morte di una delle parti.**

La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente (1).

In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell'anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla.

Se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell'anno agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere che la mezzadria continui sino alla fine dell'anno successivo, purché assicurino la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta entro due mesi dalla morte del mezzadro, o, se ciò non è possibile, prima dell'inizio del nuovo anno agrario.

In tutti i casi, se il podere non è coltivato con la dovuta diligenza, il concedente può fare eseguire a sue spese i lavori necessari, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

*1. Vedi l'art. 49, L. 3 maggio 1982, n. 203, recante norme sui contratti agrari.*

#### **Art. 2159 - Scioglimento del contratto.**

Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

#### **Art. 2160 - Trasferimento del diritto di godimento del fondo.**

Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell'anno agrario in corso o di quello successivo, se non è comunicato almeno tre mesi prima della fine dell'anno agrario in corso.

I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria dell'originario concedente.

#### **Art. 2161 - Libretto colonico.**

Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti

Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari l'entrata e l'uscita delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati.

Le annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario, essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro.

Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi annuali.

*1. Per l'imposta di bollo vedi il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e il D.M. 20 agosto 1992 (Gazz. Uff. 21 agosto 1992, n. 196).*

### **Art. 2162 - Efficacia probatoria del libretto colonico .**

Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente.

Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato.

In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte.

Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico, questo s'intende approvato. Le risultanze del conto possono essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro .

### **Art. 2163 - Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria.**

Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative] (1), della convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:

- 1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna;
- 2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;
- 3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato di uso.

*1. Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

### **Art. 2164 - Nozione.**

Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili.

La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili (3) è stabilita [dalle norme corporative,] (1) dalla convenzione o dagli usi (4).



.....

2. Vedi gli artt. da 25 a 38, L. 3 maggio 1982, n. 203, recante norme sui contratti agrari, relativi alla conversione in affitto dei contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di soccida.
3. Per quanto riguarda la misura della percentuale della ripartizione dei prodotti tra concedente e colono, vedi l'art. 9, L. 15 settembre 1964, n. 756, in materia di contratti agrari.
4. Vedi il D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 311, recante disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione e le relative norme di applicazione approvate con il D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1945, n. 639; il D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 156, sul divieto dei contratti di subaffitto dei fondi rustici. Da ultimo la materia è stata disciplinata dalla L. 15 settembre 1964, n. 756, in materia di contratti agrari, che ha introdotto importanti modifiche all'istituto della colonia privata, ed ha disciplinato anche i contratti agrari atipici. I provvedimenti di proroga sono indicati in nota all'art. 2141 c.c. L'art. 5-ter, D.L. 5 luglio 1971, n. 432, convertito, con modificazioni, in L. 4 agosto 1971, n. 592, recante interventi in favore dell'agricoltura, così dispone: «I contratti di tipo mezzadrile instaurati di fatto in data posteriore all'entrata in vigore della L. 15 settembre 1964, n. 756, sono assoggettati alla proroga legale di cui all'art. 14 della stessa legge. È inoperante ogni precedente adesione del mezzadro al rilascio del fondo a seguito della eccepita nullità del contratto, sempre che il rapporto sia ancora di fatto esistente al momento della entrata in vigore del presente decreto».

### **Art. 2165 - Durata.**

La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.

Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni (1).

*1. In virtù dell'art. 14, L. 15 settembre 1964, n. 756, in materia di contratti agrari, i contratti di mezzadria in corso alla data del 23 settembre 1964, di entrata in vigore della legge stessa, sono prorogati fino a nuova disposizione. L'art. 5-ter, D.L. 5 luglio 1971, n. 432, convertito, con modificazioni, in L. 4 agosto 1971, n. 592, recante interventi in favore dell'agricoltura, così dispone: «I contratti di tipo mezzadrile instaurati di fatto in data posteriore all'entrata in vigore della L. 15 settembre 1964, n. 756, sono assoggettati alla proroga legale di cui all'art. 14 della stessa legge. È inoperante ogni precedente adesione del mezzadro al rilascio del fondo a seguito della eccepita nullità del contratto, sempre che il rapporto sia ancora di fatto esistente al momento della entrata in vigore del presente decreto».*

### **Art. 2166 - Obblighi del concedente.**

Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato.

### **Art. 2167 - Obblighi del colono.**

Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione (1).

Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia .

*1. A norma del combinato disposto degli artt. 6 e 12, L. 15 settembre 1964, n. 756, in materia di contratti agrari, il colono collabora con il concedente nella direzione dell'impresa.*

### **Art. 2168 - Morte di una delle parti.**

In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2158.

#### **Art. 2169 - Rinvio.**

Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l'efficacia probatoria del libretto colonico, qualora le parti l'abbiano d'accordo istituito.

#### **Art. 2170 - Nozione.**

Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano (2) per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.

*1. Vedi gli artt. da 25 a 38, L. 3 maggio 1982, n. 203, recante norme sui contratti agrari, relativi alla conversione in affitto dei contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di soccida.*

*2. A norma dell'art. 2, L. 15 settembre 1964, n. 756, in materia di contratti agrari, le disposizioni contenute in detta legge non si applicano ai contratti di soccida con conferimento di pascolo.*

#### **Art. 2171 - Nozione.**

Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante.

La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.

La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'articolo 2181.

#### **Art. 2172 - Durata del contratto.**

Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni.

Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato [dalle norme corporative,] (1) dalla convenzione o dagli usi.

Se non è data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.

*1. Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

#### **Art. 2173 - Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera.**

La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario.

#### **Art. 2174 - Obblighi del soccidario.**

Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.

Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.

#### **Art. 2175 - Perimento del bestiame.**

Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.

#### **Art. 2176 - Reintegrazione del bestiame conferito.**

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all'inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell'età.

Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto.

#### **Art. 2177 - Trasferimento dei diritti sul bestiame.**

Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all'acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante.

Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno in corso.

#### **Art. 2178 - Accrescimenti, prodotti, utili e spese.**

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi .

È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno .

*1. Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.

In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2158.

#### **Art. 2180 - Scioglimento del contratto.**

Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

#### **Art. 2181 - Prelevamento e divisione al termine del contratto.**

Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.

Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida. Il di più si divide a norma dell'articolo 2178.

Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.

#### **Art. 2182 - Conferimento del bestiame.**

Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.

Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.

#### **Art. 2183 - Reintegrazione del bestiame conferito.**

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto.

Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso.

Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione indicata nell'articolo 2184.

Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.

#### **Art. 2184 - Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili.**

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi.

*1. Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.*

Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla società parziaria le disposizioni relative alla società semplice.

#### **Art. 2186 - Nozione e norme applicabili.**

Si ha rapporto di società anche quando il bestiame è conferito dal socciario e il socciante conferisce il terreno per il pascolo.

In tal caso il socciario ha la direzione dell'impresa e al socciante spetta il controllo della gestione.

Si osservano inoltre le disposizioni dell'articolo 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la società semplice.

#### **Art. 2187 - Usi.**

Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II, III e IV di questo capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.

#### **Art. 2188 - Registro delle imprese (1).**

È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale (2).

Il registro è pubblico.

*1. Vedi gli artt. 17, 142 e 197, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267). Per quanto riguarda le imprese editoriali, vedi l'art. 11, L. 5 agosto 1981, n. 416, e la L. 7 agosto 1990, n. 250. Per le assicurazioni private, vedi gli artt. 16 lett. b), 17 lett. c) e 69 lett. c), R.D. 4 gennaio 1925, n. 63; e la L. 22 ottobre 1986, n. 742. Per le imprese artigiane, la L. 8 agosto 1985, n. 443.*

*2. Con l'art. 8, L. 29 dicembre 1993, n. 580, è stato istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese. Vedi, anche, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 che, in attuazione dell'art. 8 della suddetta legge, ha dettato norme sul registro di cui al presente articolo.*

#### **Art. 2189 - Modalità dell'iscrizione.**

Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato.

Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.

#### **Art. 2190 - Iscrizione d'ufficio.**

Se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto.

Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione .

*1. Vedi, anche, l'art. 17, D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, che disciplinano il procedimento di cancellazione dal registro delle imprese.*

#### **Art. 2192 - Ricorso contro il decreto del giudice del registro.**

Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.

Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro.

#### **Art. 2193 - Efficacia dell'iscrizione.**

I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.

Sono salve le disposizioni particolari della legge.

#### **Art. 2194 - Inosservanza dell'obbligo di iscrizione.**

Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda (1) da euro 10 a euro 516.

*1. L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa.*

#### **Art. 2195 - Imprenditori soggetti a registrazione (1).**

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese (2) gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra , per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria (3) o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti .

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano .

*1. Vedi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi.*

**Art. 2196 - Iscrizione dell'impresa.**

Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa (3) l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:

- 1) il cognome e il nome, il nome del padre (4), la cittadinanza [e la razza] (1);
- 2) la ditta;
- 3) l'oggetto dell'impresa;
- 4) la sede dell'impresa;
- 5) il cognome e il nome degli institori e procuratori .

All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori (2).

L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa (5), entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

*1. L'inciso è stato abrogato per effetto dell'art. 3, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287, recante provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile.*

*2. Comma abrogato dall'art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.*

*3. Vedi l'art. 160, n. 1, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).*

*4. Vedi gli artt. 2 e 3, L. 31 ottobre 1955, n. 1064, recante modifiche all'ordinamento dello stato civile, in virtù della quale deve essere omessa l'indicazione della paternità, sostituendo questa indicazione con il luogo e la data di nascita.*

*5. Vedi l'art. 10, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).*

**Art. 2197 - Sedi secondarie.**

L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell'impresa .

Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. [Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma autografa] (1)

La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa .

L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale (2).

imprese.

### **Art. 2198 - Minori, interdetti e inabilitati.**

I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato o nell'interesse di un minore non emancipato o di un interdetto e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione (1).

*1. Vedi l'art. 32, primo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, che ha deferito alla competenza del tribunale per i minorenni o del suo presidente, tutti i provvedimenti già di competenza del tribunale o del presidente, relativi allo stato e alla capacità dei minori. Lo stesso articolo ha stabilito che i gravami contro detti provvedimenti sono di competenza del presidente o della sezione di corte d'appello per i minorenni.*

### **Art. 2199 - Indicazione dell'iscrizione.**

L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è iscritto.

### **Art. 2200 - Società.**

Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale.

L'iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.

### **Art. 2201 - Enti pubblici (1).**

Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese .

*1. Vedi, anche, gli artt. 12 e 28, D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, che regolano l'iscrizione degli enti pubblici nel registro delle imprese.*

### **Art. 2202 - Piccoli imprenditori (1).**

Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori .

*1. Vedi, anche, l'art. 1, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).*

### **Art. 2203 - Preposizione institoria (1).**

E' institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.

La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.



1. Vedi la L. 28 marzo 1991, n. 112, in materia di commercio su aree pubbliche e il D.M. 4 agosto 1988, n. 375 di esecuzione della L. 11 giugno 1971, n. 426.

#### **Art. 2204 - Poteri dell'istitutore.**

L'istitutore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.

L'istitutore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto.

#### **Art. 2205 - Obblighi dell'istitutore.**

Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto, l'istitutore è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.

#### **Art. 2206 - Pubblicità della procura.**

La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.

In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.

#### **Art. 2207 - Modificazione e revoca della procura.**

Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.

In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.

#### **Art. 2208 - Responsabilità personale dell'istitutore (1).**

L'istitutore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'istitutore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto .

1. Vedi, anche, l'art. 9, L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669); l'art. 12, L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736); gli artt. 227 e 236, n. 2, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) nonché l'art. 6, L. 24 novembre 1981, n. 689 di modifica al sistema penale.

#### **Art. 2209 - Procuratori.**

Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa,

**Art. 2210 - Poteri dei commessi dell'imprenditore.**

I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.

Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, nè concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati.

**Art. 2211 - Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto.**

I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.

**Art. 2212 - Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi.**

Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.

Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.

**Art. 2213 - Poteri dei commessi preposti alla vendita.**

I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.

Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall'imprenditore.

**Art. 2214 - Libri obbligatori e altre scritture contabili.**

L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari (2).

Deve altresì tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (3) e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite .

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

1. Vedi l'art. 13, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, recante approvazione della legge delle tasse sui contratti di Borsa, e l'art. 25, L. 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

2. Per quanto riguarda la tassa di concessione governativa dovuta per la vidimazione dei libri commerciali, vedi il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

3. Vedi l'art. 55, n. 3, L. 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle borse di commercio, l'art. 90, secondo comma, R.D. 4 agosto 1913, n. 1068, di approvazione del regolamento per l'esecuzione della suddetta legge; la L. 10 giugno 1978, n. 295 in materia di assicurazione contro i danni e la L. 22 ottobre 1986, n. 742, in materia di assicurazioni private sulla vita.

I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono (2).

Il libro giornale [c.c. 2214] e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione .

*1. Articolo così sostituito dall'art. 8, L. 18 ottobre 2001, n. 383. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Libro giornale e libro degli inventari. Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono».*

*2. Per quanto riguarda il bollo vedi il D.M. 20 agosto 1992.*

### **Art. 2215 Bis - Documentazione informatica (1).**

I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato (2).

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma (3).

I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.

Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni (4).

*1. Articolo aggiunto dal comma 12-bis dell'art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. Vedi, anche, il comma 12-ter dello stesso articolo 16.*

*2. Comma così sostituito dal numero 1) della lettera f-quater) del comma 2 dell'art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e*

3. Comma così sostituito dal numero 1) della lettera f-quater) del comma 2 dell'art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.».

4. Comma aggiunto dal numero 2) della lettera f-quater) del comma 2 dell'art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

### **Art. 2216 - Contenuto del libro giornale (1).**

Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa .

1. Articolo così sostituito dall'art. 7-bis, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, con L. 8 agosto 1994, n. 489. Il testo precedente, come modificato dall'art. 8, L. 30 dicembre 1991, n. 413, così disponeva: «Contenuto e vidimazione del libro giornale. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa e il volume in corso deve essere presentato per la vidimazione all'ufficio del registro delle imprese o da un notaio entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun anno dalla data di bollatura di cui all'articolo 2215».

### **Art. 2217 - Redazione dell'inventario (2)**

L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa (3) e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima (4).

L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette (1).

1. Comma prima modificato dall'art. 8, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi così sostituito dall'art. 7-bis, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, con L. 8 agosto 1994, n. 489. Il testo precedente così disponeva: «L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore o presentato entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette all'ufficio del registro delle imprese o ad un notaio per la vidimazione».

2. Vedi l'art. 15, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, di approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

3. Vedi l'art. 160, n. 1, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

4. Vedi l'art. 58, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e l'art. 6, comma 2, D.M. 22 ottobre 2001, n. 408.

### **Art. 2218 - Bollatura facoltativa (1)(2).**

L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti .

1. Articolo così sostituito dall'art. 7-bis, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, con L. 8 agosto 1994, n. 489. Il testo precedente così disponeva: «Bollatura e vidimazione facoltative. L'imprenditore può far bollare e vidimare nei modi indicati negli articoli 2215 e 2216 gli altri libri da lui tenuti».

2. Vedi il D.M. 20 agosto 1992, sull'imposta di bollo.

tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

1. Vedi il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

### **Art. 2220 - Conservazione delle scritture contabili (2).**

Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti (3).

Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti (1) (4).

1. Comma aggiunto dall'art. 7-bis, quarto comma, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, con L. 8 agosto 1994, n. 489.

2. Vedi il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamenti delle imposte sui redditi.

3. In materia di assicurazioni private vedi, anche, l'art. 22, primo comma, R.D. 4 gennaio 1925, n. 63 e la L. 22 ottobre 1986, n. 742.

4. Il nono comma dell'art. 7-bis, D.L. 10 giugno 1994, n. 357 ha disposto che le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2220 del codice civile, introdotto dal comma 4 del presente articolo, si applicano a tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. Ha disposto, inoltre, che con decreto del Ministro delle finanze saranno determinate le modalità per la conservazione su supporti di immagini delle scritture e dei documenti di cui al presente comma.

### **Art. 2221 - Fallimento e concordato preventivo .**

Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori (1) , sono soggetti, in caso di insolvenza (2), alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali .

1. Vedi gli artt. 1, 5, 160, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

2. Vedi la L. 23 dicembre 1982, n. 947, sulla regolarizzazione delle società di fatto.

[Precedente](#)

[Vai all'inizio](#)

[Successivo](#)

[Home](#)

[Quotidiano](#)

[Servizi e utilità](#)

SERVIZIO CLIENTI

Agenzie

Ipsa Quotidiano

Abbonamenti

Iscriviti alla Newsletter

Scarica l'App Quotidiano

Scarica l'ultima edizione in pdf

LAVORO E PREVIDENZA

Bilancio e contabilità

Finanziamenti

Impresa

SCADENZE

Gazzetta Ufficiale

Costituzione e Codici

Legislazione

Seguici



When you have to be right

[Sede legale](#)

[Note Legali](#)

[Privacy](#)

[Contatti](#)

© Wolters Kluwer Italia

P.I. 10209790152

IPSOA Quotidiano: Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 664 del 5 novembre 2008, Iscrizione al R.O.C. n. 1702. Direttore Responsabile: Giulietta Lemmi